

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
“Se non ora quando?- Torino”

Art. 1 – Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata “Se non ora quando?- Torino”, denominabile anche “Se non ora quando Torino” e abbreviabile “SNOQ Torino”

Art. 2 – Sede

L'associazione ha sede in Torino e potrà essere variata nell'ambito del Comune con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Scopi

L'associazione “SE NON ORA QUANDO ? TORINO” è apartitica, priva di finalità di lucro e si conforma, ai sensi della L 383/2000, ai principi di democraticità della struttura, eguaglianza di diritti di tutte le socie e i soci, elettività e gratuità delle cariche. La stessa si propone: di contribuire a creare e rafforzare, in piena autonomia, una rete organizzata di donne, gruppi ed associazioni con il fine di promuovere la libertà femminile; contribuire a elaborare, custodire il patrimonio culturale del movimento delle donne e del movimento femminista, tramandarlo alle generazioni future; vigilare attivamente perché le conquiste di libertà femminile finora ottenute non siano revocate né affievolite in alcun modo; formulare e portare avanti nuovi progetti che amplino queste libertà ed eliminino gli ostacoli ad un'eguaglianza effettiva, formale e sostanziale, in contesti sociali di legalità e trasparenza; dare voce politica ai problemi e alle richieste delle donne, come singole e di genere, attinenti sia la sfera lavorativa, sia domestica che retribuita, nonché alla sfera personale, familiare e sessuale; promuovere impegni concreti al fine di eliminare ogni tipo di violenza nei confronti delle donne quale violazione dei diritti umani e quale forma di discriminazione contro le donne nel rispetto delle raccomandazioni della Convenzione adottata ad Istanbul - ratificata con legge n. 77/13 e della Convenzione adottata a New York -ratificata con legge n. 132/85 ed affinché tali norme trovino piena attuazione, promuovere studi e ricerche sulle tematiche delle donne e del genere, specialistici o interdisciplinari.

In particolare, a solo titolo di esempio e non esaustivo, rientrano tra le citate finalità la promozione ed elaborazione della cultura di genere e delle donne in ambito storico-antropologico, letterario, giuridico ed economico- sociale, nell'informazione e nella comunicazione, attraverso attività di ricerca, organizzazione di convegni nazionali ed internazionali, laboratori, seminari, eventi culturali e messa in scena di rappresentazioni teatrali su tutto il territorio nazionale, iniziative concrete di tutele, anche ai sensi dell'art. 27 l.n. 383/00 innanzi ad organi giurisdizionali nazionali e comunitari ai fini della protezione di interessi individuali e collettivi della donna nel caso in cui si verificano atti di discriminazione e di violenza nei confronti delle donne nel territorio nazionale ed europeo.

L'Associazione svolge l'attività prevista nel presente atto anche in collaborazione con altre Associazioni o Comitati, comprese tutte

quelle direttamente connesse e che risultino necessarie e propedeutiche al raggiungimento dello scopo dell'Associazione stessa, sostenendone ogni azione, anche giudiziaria.

Nei limiti dei propri scopi non di lucro, e nei limiti previsti dalle leggi vigenti e da quelle eventuali emanande, l'Associazione può compiere ogni atto ed operazione finanziaria - mobiliare e immobiliare- in proprio o mediante convenzioni, ovvero procedere all'acquisizione, senza fine di speculazione finanziaria, di partecipazioni di Enti o Società che, a giudizio del Consiglio Direttivo, siano finalizzati al conseguimento degli scopi sociali.

Potrà pertanto attraverso gli organi rappresentativi rilasciare fideiussioni ed altre garanzie di carattere patrimoniale ed acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili o immobili comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto.

Art. 4 – Soci

L'Associazione è costituita dalle persone fisiche, dagli Enti e dalle Istituzioni, delle Organizzazioni economiche, culturali e sociali, pubbliche e private, che sottoscrivono l'atto costitutivo e che acquisiscono così la qualifica di soci e dai predetti soggetti che, avendone fatto domanda, aderiscano al presente Statuto e vengano accettati come soci dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio è strettamente correlata al versamento della quota annuale, che è intrasmissibile, e il diritto di voto è subordinato al raggiungimento della maggiore età. Il Consiglio dovrà, conseguentemente, con cadenza annuale aggiornare il libro soci.

Art. 5 – Risorse e Patrimonio

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote di adesione annuali fissate dall'assemblea;
- b) dai contributi, delle erogazioni liberali e dalle donazioni da parte di persone fisiche e di enti pubblici e privati interessati all'attività istituzionale;
- c) dai proventi ottenuti da iniziative promosse dall'Associazione;
- d) da ogni ulteriore apporto in denaro o in natura che potrà ricevere.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da tutti i beni e le collezioni conferiti all'Associazione;
- b) dai versamenti dei Soci in conto capitale;
- c) dai versamenti in conto capitale eseguiti da Enti e/o Istituti

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ad eccezione del primo, che comincerà il giorno dell'atto di costituzione e si concluderà il 31 dicembre successivo.

Tutte le risorse sono utilizzate per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) il Revisore dei Conti, se nominato dall'assemblea

Art. 7-Assemblea-Composizione e Funzionamento

L'assemblea è composta dai rappresentanti dei soci diversi e da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un terzo dei soci.

La convocazione deve essere fatta con avviso spedito degli associati, a mezzo di raccomandata, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno due giorni, anche mediante comunicazione telegrafica o a mezzo fax o via e-mail confermata.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con voto favorevole della metà più uno dei presenti fatte salve le specifiche maggioranze infra richieste.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato.

Art. 8- Assemblea- Poteri

L'Assemblea ha i seguenti poteri:

- elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo
- delibera sulle linee fondamentali di attività dell'Associazione conformemente agli scopi previsti dallo Statuto
- approva il piano annuale dell'Associazione elaborato dal Consiglio Direttivo
- delibera le quote di adesione
- approva il bilancio preventivo e consuntivo proposto dal Consiglio Direttivo
- delibera sull'esclusione dei soci
- delibera sulla messa in liquidazione dell'Associazione
- approva eventuali regolamenti di funzionamento dell'Associazione

L'Assemblea in sede straordinaria, con le maggioranze e le modalità stabilite dal Codice Civile, delibera sulle modifiche statutarie, sulla variazione di sede in altro Comune e sullo scioglimento dell'Associazione. Tutti i soci potranno partecipare ai gruppi di lavoro ed ai comitati tecnico scientifici eventualmente costituiti.

Art. 9- Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo i cui componenti sono nominati dall'Assemblea che ne definisce il numero comunque non inferiore a tre e non superiore a undici.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo provvede all'eventuale costituzione di gruppi di lavoro e dei comitati tecnico- scientifici per l'attuazione di obiettivi specifici, necessari per la migliore realizzazione del programma di attività.

Al Consiglio Direttivo spetta il compito di dirigere tutto il processo di pianificazione e dare concreta attuazione alle linee fondamentali indicate dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo deve, inoltre, formare e proporre annualmente all'Assemblea il bilancio preventivo accompagnato da una relazione previsionale sulle attività e il bilancio consuntivo corredato da una relazione sull'attività svolta.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e si riunisce almeno ogni sei mesi, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta del terzo dei suoi membri. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli interventi.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare il risultato della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire correttamente quanto deve essere verbalizzato
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- a meno che non si tratti di adunanza totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video, o anche solo audio collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

- Il Presidente designa un Segretario al quale spetta il compito di verbalizzare le riunioni.

Art. 10- Il Presidente

Il Presidente :

- rappresenta l'Associazione ed ha la legale rappresentanza nei confronti dei terzi ed in giudizio, potendo nominare all'uopo procuratori speciali
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari
- vigila affinché siano portate a compimento le deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo
 - sottoscrive in nome dell'associazione i contratti stipulati per il raggiungimento delle sue finalità
 - sovrintende alla gestione economica amministrativa dell'Associazione.

Art. 11- Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e assume le funzioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterranno opportuno conferirgli.

Art. 12- Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti, se nominato, dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato alla scadenza.

Il Revisore dei Conti ha il compito di provvedere al controllo della gestione finanziaria, di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e di esprimere il proprio parere, mediante apposita relazione annuale sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da presentare all'Assemblea.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 13- Recesso ed Esclusione

La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione

Ciascun socio può recedere dall'associazione comunicandolo per iscritto al Consiglio Direttivo che ne prende atto.

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei componenti qualora siano accertate persistenti violazioni da parte del socio agli obblighi statutari o altri comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione.

Art. 14- Durata- Scioglimento

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Lo scioglimento, oltre che nei casi previsti dalla legge può avvenire quando sia deliberato dall'Assemblea Straordinaria con l'intervento dei tre quarti dei soci e il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti. L'Assemblea in sede Straordinaria decide anche sulla destinazione del

patrimonio residuo che sarà devoluto per scopi analoghi a quelli dell'Associazione e comunque nel rispetto delle norme del codice civile.

Art. 15- Rinvio

Per quanto per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme vigenti in materia.